



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE  
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/13

Allegati: 1

- Regioni e P.A. Assessorati alla Sanità

- Coordinamento interregionale Servizi veterinari  
[saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)

- II.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR.  
c/o Regioni e P.A.

- Associazioni di categoria settore bovini e ovicaprini

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

**E, p.c.**

- CESME c/o IZSAM

- COVEPI c/o IZSAM

- Ufficio 8 DGSA

- DOHRI

## **Oggetto: Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD) – Condizioni per l'introduzione di bovini dalla Francia in Italia.**

Si informano le SS.LL. che è stato stipulato un accordo con le autorità sanitarie francesi in relazione alle condizioni sanitarie applicabili agli scambi di bovini provenienti dalla zona di vaccinazione II per Lumpy Skin Disease (LSD) del territorio francese e destinati all'Italia.

L'accordo è stato stipulato in considerazione della situazione epidemiologica in Francia per quanto riguarda la LSD, nonché della necessità di mantenere attivi i canali commerciali di animali vivi tra l'Italia e la Francia.

Premesso quanto sopra, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2023/361, i movimenti verso l'Italia di bovini vaccinati o di bovini ancora in periodo di immunità conferita dagli anticorpi materni, provenienti dalla zona di vaccinazione II per LSD della Francia, possono essere autorizzati a condizione che siano soddisfatti i requisiti specifici di cui all'Allegato IX, Parte 3, punto 3.2, lettera a), del medesimo Regolamento, ivi inclusi visita clinica favorevole, test Real Time PCR negativo, trattamento insetticida ed insetto-

repellente. Sui certificati TRACES devono essere riportati la data e l'esito dell'esame clinico, dei test di laboratorio e la data del trattamento con insetticidi e insetto-repellenti.

I capi bovini oggetto della movimentazione sono soggetti ai seguenti obblighi una volta introdotti nel territorio nazionale:

- è interdetta l'ulteriore movimentazione dei capi, per qualsiasi finalità, per un periodo minimo di 30 giorni successivi alla data di introduzione sul territorio nazionale;
- i capi devono essere sottoposti a un periodo di osservazione sanitaria di 28 giorni. Durante tale periodo, il Veterinario Aziendale è incaricato di eseguire visite cliniche documentate volte ad accertare la costante assenza di sintomi riconducibili alla LSD;
- nel corso del periodo di osservazione, il detentore (allevatore) è tenuto a mantenere una registrazione giornaliera dello stato sanitario degli animali introdotti, nonché a procedere alla notifica tempestiva all'Autorità Competente in caso di riscontro di eventuali anomalie cliniche.

Le predette condizioni entrano in vigore a partire da lunedì 8 dicembre 2025 e restano valide sino alla eventuale revisione dell'accordo sulla base delle mutate condizioni epidemiologiche e degli esiti delle attività di sorveglianza e controllo.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
\*Giovanni Filippini